Città di Palermo

DOMANDA DI DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE PENDENTI

ai sensi dell'art.1 commi 186-205 legge n. 197/2022

Per ciascun atto impugnato va presentata una distinta domanda di definizione . Nel caso di impugnazione di più atti, anche in via cumulativa, occorre compilare per ciascun atto di cui si chiede la definizione una domanda separata.

DATI IDENTIFICATIVI DEL RICHIEDENTE	
Persone Fisiche	**Codice fiscale** ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐ **Cognome** _____ **Nome**_____ **Data di nascita** ☐☐☐☐☐☐☐☐ **Sesso** M F **Comune di nascita** _____**Prov.** _____) **Residenza** _____**Prov.** (_____) **Via e Civico**_____ **Cap** ☐☐☐☐☐
Soggetti diversi dalle persone fisiche	**Codice Fiscale Società** ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐ **Denominazione o Ragione Sociale** _____ **Natura Giuridica** _____ **Sede legale o domicilio fiscale:** **Comune**_____**Prov.** (_____) **Via e Civico**_____ **Cap** ☐☐☐☐☐
RISERVATO A CHI PRESENTA LA DOMANDA PER ALTRI (Rappresentante, erede, curatore fallimentare, altro)	**Carica in funzione della quale si ha titolo per presentare la domanda:** _____ **Codice fiscale** ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐ **Cognome** _____ **Nome**_____ **Data di nascita** ☐☐☐☐☐☐☐☐ **Sesso** M F **Comune di nascita** _____**Prov.** _____) **Residenza o domicilio fiscale:** **Comune**_____**Prov.** (_____) **Via e Civico**_____ **Cap** ☐☐☐☐☐ **Codice fiscale del soggetto, società o ente a favore del quale è presentata la domanda:** _____
RECAPITI	**Mail**_____ **PEC** _____ **Tel**_____ **Cell.**_____

Città di Palermo

DOMANDA DI DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE PENDENTI

ai sensi dell'art.1 commi 186-205 legge n. 197/2022

DATI CONTROVERSIA TRIBUTARIA PENDENTE	**Organo giurisdizionale e Sede**_____ **Tipo di atto impugnato**_____ **Numero atto impugnato**_____ **Periodo d'imposta**_____ **Data di notifica del ricorso** ☐☐ ☐☐ ☐☐☐☐ **Registro generale (numero)**_____ **anno** ☐☐☐☐ **VALORE CONTROVERSIA**_____
TIPOLOGIA DEFINIZIONE AGEVOLATA (Barrare la casella Interessata dalla definizione agevolata)	○ **100% del valore della controversia** (in caso di ricorso notificato entro il 1° gennaio 2023 e non ancora depositato presso la segreteria della Corte di Giustizia Tributaria adita - pagamento ex comma 186 art.1 L.n.197/2022); ○ **90% del valore della controversia** (in caso di ricorso iscritto presso la Corte di giustizia tributaria di primo grado o di pendenza dei termini per la riassunzione a seguito di rinvio disposto dalla Corte di Cassazione); **Nel caso in cui sia stata già depositata una sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di primo o secondo grado, diversa da quella cautelare:** ○ **40% del valore della controversia** (in caso di soccombenza del Comune nella pronuncia di primo grado); ○ **15% del valore della controversia** (in caso di soccombenza del Comune nella pronuncia di secondo grado). ○ **100% del valore della controversia** (in caso di soccombenza del Contribuente nell'ultima o unica pronuncia). **In caso di accoglimento parziale del ricorso o comunque di soccombenza ripartita tra il contribuente ed il Comune:** ○ **100% dell'imposta riconosciuta come dovuta**, essendo il contribuente per questa parte risultato soccombente; ○ **40% dell'imposta riconosciuta non dovuta**, per la quale quindi il Comune è risultato soccombente, se la sentenza è stata emessa dalla commissione tributaria provinciale; ○ **15% dell'imposta riconosciuta non dovuta**, per la quale quindi il Comune è risultato soccombente, se la sentenza è stata emessa dalla commissione tributaria regionale. **Nel caso di controversie relative esclusivamente alle sanzioni non collegate al tributo:** ○ **15% del valore della controversia** (in caso di soccombenza del Comune nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare); ○ **40% del valore della controversia** (in altri casi); **Nel caso di controversie relative esclusivamente alle sanzioni collegate al tributo: nessun importo dovuto** (qualora il rapporto relativo ai tributi sia stato definito anche con modalità diverse dalla presente definizione agevolata)**:** **Nel caso di ricorsi pendenti innanzi alla Corte di Cassazione, per i quali il Comune risulti soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio:** ○ **5% del valore della controversia**
DETERMINAZIONE IMPORTO DOVUTO	**Importo lordo dovuto**_____ **Importo dovuto per la definizione agevolata**_____ **Importo versato in pendenza di giudizio**_____ **Importo netto dovuto** _____ **DICHIARA di voler adempiere al pagamento dell'importo dovuto a titolo di definizione agevolata con le seguenti modalità:**

Città di Palermo

DOMANDA DI DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE PENDENTI

ai sensi dell'art.1 commi 186-205 legge n. 197/2022

☐ **UNICA SOLUZIONE Importo Versato** (entro il 30/09/2023)_____

Data versamento ☐☐ ☐☐ ☐☐☐☐

Per importi superiori a mille euro è ammesso il pagamento rateale in un massimo di venti rate trimestrali. La scadenza della prima rata è il 30 giugno 2023. Sulle rate successive alla prima si applicano gli interessi legali calcolati dalla data del versamento della prima rata.

☐ **RATEIZZATO IN N. RATE** _____ **(**scadenza prima rata 30 settembre 2023)

Importo prima rata Versato (entro il 30/09/2023)_____

Data versamento ☐☐ ☐☐ ☐☐☐☐

E' NECESSARIO ALLEGARE ALLA PRESENTE DOMANDA ANCHE LA COPIA DELLA RICEVUTA DI PAGAMENTO CON F24 DELLA RATA UNICA (PER IMPORTI FINO A 1.000,00 EURO) O DELLA PRIMA RATA (PER IMPORTI SUPERIORI A 1.000,00 EURO).

Per effettuare il versamento il richiedente dovrà utilizzare il modello F24 compilando con i relativi "codice tributo" la sezione dedicata ai versamenti per i tributi locali e nella sezione "Motivi del pagamento - identificativo operazione" gli estremi dell'avviso di accertamento oggetto dell'impugnativa o in alternativa riferimento all'RG del ricorso.

N.B. In caso di mancato o insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una rata di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL'ARTICOLO 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003, N. 196

I dati forniti con questo modello verranno trattati dal Comune di Palermo per finalità di accertamento dei dati dichiarati al fine di consentire la definizione delle controversie tributarie pendenti. I dati potranno essere comunicati a soggetti pubblici o privati solo nei casi previsti dalle disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali (articolo 19, D.Lgs. n. 196 del 2003).

Con la firma del presente modulo, il firmatario dichiara espressamente di conoscere e di accettare integralmente il contenuto del Regolamento per la definizione agevolata delle controversie tributarie approvato con delibera del Consiglio Comunale n. _____ del _____

Luogo e data, _____ **FIRMA**

_____

Allega alla presente.:
-copia del documento di identità in corso di validità;
-copia della ricevuta di pagamento F24.

LA PRESENTE DOMANDA DI DEFINIZIONE POTRA' ESSERE PRESENTATA:
- **All'ufficio protocollo dell'Area delle Entrate e Tributi Comunali – Piazza Giulio Cesare 6 – PALERMO** aperto dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 13.00.
- **Spedita con raccomandata A/R all'indirizzo: Comune di Palermo – Area delle Entrate e Tributi Comunali – Piazza Giulio Cesare 6 – 90127 PALERMO**;
- **Tramite pec: contenziosotributario@cert.comune.palermo.it**

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

Premessa

Il presente modello di domanda deve essere utilizzato dai soggetti che hanno proposto l'atto introduttivo del giudizio in primo grado (o da chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione) che intendono definire, ai sensi dell'articolo 1, commi da 186 a 205, della legge n. 197 del 2022, mediante il versamento delle somme indicate nelle medesime disposizioni normative e nel relativo Regolamento Comunale, le controversie tributarie in cui è parte il Comune di Palermo, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio, il cui ricorso sia stato notificato alla controparte entro la data di entrata in vigore della legge -1° gennaio 2023 - e per le quali alla data di presentazione della domanda il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva. Le somme dovute per la definizione delle controversie pendenti di cui sopra, o la prima rata in caso di pagamento rateale, devono essere versate entro il termine previsto dal comma 194 dell'articolo 1 della legge n. 197 del 2022 e comunque prima della presentazione della domanda.
La domanda deve essere presentata mediante raccomanda A/R o tramite posta elettronica certificata (PEC) o consegnata a mano, entro il termine del 30 settembre 2023 specificato al comma 194 del predetto articolo 1 ed all'art.3 comma 1 del Regolamento Comunale. Il presente modello, unitamente alle relative istruzioni, è reso gratuitamente disponibile e può essere prelevato dal **sito internet** del Comune di Palermo **www.comune.palermo.it.**

Compilazione del modello

Il presente modello è costituito da:
- frontespizio, contenente i DATI IDENTIFICATIVI DEL RICHIEDENTE", destinato all'indicazione dei dati anagrafici del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio in primo grado;

e i relativi recapiti;
- la sezione riservata "A CHI PRESENTA LA DOMANDA PER ALTRI", relativa all'indicazione dei dati identificativi del soggetto che presenta la domanda in luogo dell'interessato, in quanto subentrato o altrimenti legittimato;
- quadro "DATI CONTROVERSIA TRIBUTARIA PENDENTE", in cui vanno indicati i dati necessari ad individuare la controversia pendente oggetto di definizione, l'atto impugnato, il valore e lo stato al momento della presentazione della domanda di definizione;
- quadro "TIPOLOGIA DEFINIZIONE AGEVOLATA", in cui va barrata la casella corrispondente alla tipologia di definizione agevolata interessata;
- quadro "DETERMINAZIONE IMPORTO DOVUTO", in cui vanno indicate le somme dovute, tenuto conto del totale degli importi già versati a qualsiasi titolo in pendenza del giudizio, di spettanza dell'ente impositore, nonché le relative modalità di pagamento;
- riquadro, contenente l'informativa relativa al trattamento dei dati personali ai sensi dell'articolo 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679;
- quadro "FIRMA DELLA DOMANDA", riservato alla sottoscrizione da parte del soggetto che presenta la domanda;

Dati identificativi del richiedente

Codice fiscale: indicare il codice fiscale del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio in primo grado;
Persone fisiche: indicare il cognome, il nome e gli altri dati richiesti del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio in primo grado;
Soggetti diversi dalle persone fisiche: indicare la denominazione o ragione sociale del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio in primo grado.

Riservato a chi presenta la Domanda per altri

Codice fiscale: nell'ipotesi in cui la domanda venga presentata per conto di altri, come ad esempio nel caso di rappresentante, erede, curatore fallimentare, o altro diverso soggetto firmatario della domanda deve compilare il presente riquadro indicando i propri dati anagrafici e i dati domicilio.
Codice fiscale del soggetto, società o ente a favore del quale è presentata la domanda: il contribuente cui la domanda di definizione si riferisce.

Recapiti

Il richiedente, o il soggetto che presenta la domanda per conto di altri, deve indicare i recapiti telefonici e di posta elettronica presso i quali desidera essere contattato o ricevere comunicazioni.

Dati controversia tributaria pendente

Nel riquadro vanno indicati i dati necessari ad individuare la controversia pendente oggetto di definizione, l'atto impugnato, la data di notifica, il numero di atto, il period di imposta, il valore della controversia, il numero di RG e l'anno.

Tipologia definizione agevolata

Nel quadro occorre barrare una delle seguenti caselle inerenti la tipologia di definizione agevolata interessata:

- 100% del valore della controversia in caso di ricorso notificato entro il 1° gennaio 2023 e non ancora depositato presso la segreteria della Corte di Giustizia Tributaria adita;
-90% del valore della controversia in caso di ricorso iscritto presso la Corte di giustizia tributaria di primo grado o di pendenza dei termini per la riassunzione a seguito di rivio disposto dalla Corte di Cassazione;

Nel caso in cui sia stata già depositata una sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di primo o secondo grado, diversa da quella cautelare:
-40% del valore della controversia in caso di soccombenza del Comune nella pronuncia di primo grado;
-15% del valore della controversia in caso di soccombenza del Comune nella pronuncia di secondo grado.
-100% del valore della controversia (in caso di soccombenza del Contribuente nell'ultima o unica pronuncia).

In caso di accoglimento parziale del ricorso o comunque di soccombenza ripartita tra il contribuente ed il Comune:
-100% dell'imposta riconosciuta come dovuta, essendo il contribuente per questa parte risultato soccombente;
-40% dell'imposta riconosciuta non dovuta, per la quale quindi il Comune è risultato soccombente, se la sentenza è stata emessa dalla commissione tributaria provinciale;
-15% dell'imposta riconosciuta non dovuta, per la quale quindi il Comune è risultato soccombente, se la sentenza è stata emessa dalla commissione tributaria regionale.

Nel caso di controversie relative esclusivamente alle sanzioni non collegate al tributo:
-15% del valore della controversia (in caso di soccombenza del Comune nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare);
-40% del valore della controversia (in altri casi);

Nel caso di ricorsi pendenti innanzi alla Corte di Cassazione, per i quali il Comune risulti soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio:
-5% del valore della controversia.

Determinazione importo dovuto

Importo dovuto: indicare l'importo lordo dovuto per la definizione, determinato sulla base di quanto specificato a tale proposito in relazione al quadro "Modalità di definizione".
Se non è dovuto alcun importo, va indicato zero; ciò ad esempio in caso di definizione di controversia relativa esclusivamente alle sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono, qualora il rapporto concernente i tributi sia stato definito anche con modalità diverse dalla presente definizione.
Importo versato in pendenza di giudizio: indicare la somma di tutti gli importi pagati a qualsiasi titolo, di spettanza dell'ente impositore, prima della presentazione della domanda di definizione, purchè non siano state oggetto di rimborso. Sono esclusi gli importi di spettanza dell'agente della riscossione (aggi, spese per le procedure esecutive, spese di notifica, ecc.). Se non è stato pagato alcun importo, indicare zero.
Importo netto dovuto: l'importo netto dovuto risulta dall'importo lordo dovuto ridotto dell'eventuale importo totale versato in pendenza di giudizio, indicato nell'apposito campo di cui sopra. Se in pendenza di giudizio non è stata versata alcuna somma, l'importo lordo e l'importo netto dovuto corrispondono.
Ai fini del versamento il richiedente dovrà utilizzare il modello F24 compilando con i relativi "codice tributo" la sezione dedicata ai versamenti per i tributi locali e nella sezione "Motivi del pagamento - identificativo operazione" gli estremi dell'avviso di accertamento oggetto dell'impugnativa o in alternativa riferimento all'RG del ricorso.
Tutti gli importi devono essere indicati con le prime due cifre decimali. In presenza di più cifre decimali occorre procedere all'arrotondamento della seconda cifra decimale con il seguente criterio: se la terza cifra è uguale o superiore a 5, l'arrotondamento al centesimo va effettuato per eccesso; se la terza cifra è inferiore a 5, l'arrotondamento va effettuato per difetto (es.: euro 52,752 arrotondato diventa euro 52,75; euro 52,755 arrotondato diventa euro 52,76; euro 52,758 arrotondato diventa euro 52,76). Si richiama l'attenzione sulla circostanza che le prime due cifre decimali vanno indicate anche se pari a zero, come nell'ipotesi in cui l'importo sia espresso in unità di euro (es.: somma da versare pari a 52 euro, va indicato 52,00).
Scelta del pagamento: barrare la casella: unica soluzione per importi dovuti fino a mille euro; importo prima rata per importi superiori a mille euro. Infatti per importi superiori è ammesso il pagamento rateale in un massimo di venti rate di pari importo, di cui le prime tre da versare, rispettivamente, entro il 30 settembre 2023, il 31 ottobre 2023 e il 20 dicembre 2023 e le successive entro il 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 20 dicembre di ciascun anno.
Numero rate: indicare il numero di rate prescelto per il versamento nel numero massimo di 20 rate trimestrali; da 2 a 19 nel caso sia prescelto un numero di rate trimestrali diverso da quello massimo.
Importo versato per la definizione o prima rata: indicare l'importo versato per la definizione. Se non dovuto alcun importo, indicare zero. Qualora sia stato prescelto il versamento "in unica soluzione", tale importo corrisponde all'importo netto dovuto.
Data di versamento: indicare la data in cui è stato effettuato il versamento dell'importo netto dovuto per la definizione o della prima rata, nel formato gg/mm/aaaa.

Informativa sul trattamento

Riquadro, contenente l'informativa relativa al trattamento dei dati personali ai sensi dell'articolo 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679

Firma della domanda

La firma va apposta da parte del soggetto che presenta la domanda o da uno degli altri soggetti indicati.

TABELLA CODICI TRIBUTO

TOSAP PERMANENTE	3931
TOSAP TEMPORANEA	3932
ICP	3964
ICI (abitazione principale)	3940
ICI (altri fabbricati)	3943
ICI (aree fabbricabili)	3942
ICI (terreni agricoli)	3942
IMU Abitazione principale e pertinenze	3912
IMU Fabbricati rurali ad uso strumentale	3913
IMU Terreni	3914
IMU Aree fabbricabili	3916
IMU Altri fabbricati	3918
IMU Immobili caT. D	3930
TARSU	3920
TARES/TARI	3944
TASI Abitazione principale e pertinenze	3958
TASI Fabbricati rurali ad uso strumentale	3959
TASI Aree fabbricabili	3960
TASI Altri fabbricati	3961